CAMERA DEI DEPUTATI N. 3315-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(GARAVAGLIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE E GLI AFFARI REGIONALI

(PALADIN)

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

Presentato l'8 novembre 1993

(Relatore: **Fronza CREPAZ**)

NOTA: La XII Commissione permanente Affari sociali, il 15 dicembre 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 16 dicembre 1993 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.	1. Il decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Lo stanziamento previsto sul capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1993 è ridotto di lire 571.190.548 corrispondenti alle somme dovute per il funzionamento dell'asilo nido presso il Ministero della sanità e ammontanti rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990, a lire 150.915.779 per l'anno 1991, a lire 148.112.516 per l'anno 1992 e a lire 143.840.516 per l'anno 1993.

2. La continuazione del servizio di cui al comma 1, il cui onere annuo ammonta a lire 150.000.000, è assicurata, in regime convenzionale, mediante riduzione degli stanziamenti previsti per il capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994 e seguenti ».

All'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono soppressi.

1-*ter*. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono ridotte del 50 per cento ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il divieto di attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie nonché di accennare a tali proprietà, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si riferisce anche alla pubblicità degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria.

2. La pubblicità al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, qualora ne suggerisca l'idoneità all'uso nell'ambito di diete finalizzate al dimagrimento o alla riduzione del peso, è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 6 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1993, i cui effetti sono differiti a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 2 per la pubblicità al pubblico degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria che si limita a riprodurre i marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonchè la confezione del prodotto.

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

5. La composizione e la durata della Commissione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della sanità, tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il presente decreto. Qualora il Ministero della sanità non si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità dei prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la stessa si intende accolta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

L'articolo 9 è soppresso.

Decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 262 dell'8 novembre 1993 (*).*

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Lo stanziamento previsto sul capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1993 è ridotto di lire 571.190.548, corrispondenti alla somma destinata al pagamento al comune di Roma delle prestazioni rese per la gestione dell'asilo nido del Ministero della sanità, ammontanti rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990, a lire 150.915.779 per l'anno 1991, a lire 148.112.516 per l'anno 1992 ed a lire 143.840.516 per l'anno 1993.

2. La continuazione del servizio di cui al comma 1, il cui onere annuo ammonta a lire 150 milioni, è assicurata mediante riduzione degli stanziamenti, previsti per il capitolo 1104, del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 1994 e seguenti.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 7, comma primo, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: « allegato B », sono aggiunte le seguenti: « a seguito di formazione acquisita in un Paese comunitario e conforme a quanto previsto dalla direttiva n. 78/687/CEE, ».

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1993.

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Fino alla data del 31 dicembre 1993 resta in vigore il tasso di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 1° settembre 1992. ».

ARTICOLO 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è sostituito dal seguente:

« 1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al 1° gennaio 1994. ».

ARTICOLO 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, è sostituito dal seguente:

« 2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le attività disciplinate dallo stesso, in conformità di quanto previsto dal richiamato articolo 188-*bis* del testo unico delle leggi sanitarie, possono continuare le medesime attività purché presentino, entro il 31 dicembre 1993, la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 2. ».

ARTICOLO 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli integratori alimentari, i prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed i prodotti di erboristeria sono sottoposti alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1993.

2. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 1 per la pubblicità di prodotti destinati ad una alimentazione particolare che si limita a riprodurre i marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonché la confezione del prodotto.

3. È altresì sottratta alla disciplina di cui al comma 1 la pubblicità dei prodotti di cui al comma 2 che non contenga alcun riferimento alle caratteristiche indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, nonché quella dei prodotti di cui al comma 8 dell'articolo 16 dello stesso decreto legislativo.

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

5. La composizione e la durata della commissione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della sanità, tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il presente articolo.

ARTICOLO 7.

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle disponibilità del capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per gli esercizi 1992 e 1993.

ARTICOLO 8.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

ARTICOLO 9.

1. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli amministratori e dai dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ospedalieri disciolti, si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

2. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
GARAVAGLIA, *Ministro della sanità.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*
PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3315A
Lire 500